

## **ALLEGATO 2 – SCHEMA CONTRATTO PER LA SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA FORNITURA, AL COMUNE DI VILLORBA DI VEICOLI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE. – COMODATO D'USO GRATUITO**

Il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ con la presente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge,

### **TRA**

Il Comune di Villorba con sede legale in Villorba, Piazza Umberto I n. 19, CF: 80007530266 P.IVA 00591590260, rappresentata in tal sede dall'arch. Stefano Anzanello in qualità di Dirigente del Settore II - Lavori Pubblici, Impianti, Assetto e di Utilizzo del Territorio" giusta quanto disposto dall'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in conformità al provvedimento del Sindaco Prot. n.24225 del 6 giugno 2022, di seguito individuato come "sponsee";

### **E**

La società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ e di seguito individuato come "sponsor tecnico"

Considerato che, a seguito della D.G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e di successiva Determina dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ il Comune di Villorba ha pubblicato all'Albo Pretorio dell'ente un bando di sponsorizzazione tecnica, e che in data \_\_\_\_\_ lo sponsor tecnico si è dichiarato disponibile a diventare sponsor tecnico per la fornitura di \_\_\_\_\_

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### **Articolo 1 – Oggetto e scopo**

Scopo del presente contratto è disciplinare il rapporto di sponsorizzazione tra le parti per la fornitura mediante comodato d'uso gratuito al Comune di Villorba di una/ o più autovettura/e a ridotto impatto ambientale, fornita/e dalla ditta proponente e recante/i il logo della ditta in parola.

#### **Articolo 2 - Elementi generali riferibili alla sponsorizzazione**

Le parti individuano, ciascuna nell'ambito delle proprie strutture organizzative, unità e/o soggetti responsabili dell'esecuzione del presente contratto e delle procedure varie (amministrative, fiscali, contabili) ad esso correlate. Di ciò provvederanno a darsene reciprocamente comunicazione scritta.

#### **Articolo 3 - Obblighi dello sponsor**

L'autovettura/e indicata nella proposta di sponsorizzazione dovrà essere conferita in comodato d'uso gratuito al Comune di Villorba entro 10 giorni dal ricevimento dell'atto di accettazione della sponsorizzazione (salvo diverso termine indicato nella proposta di sponsorizzazione), previa sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione.

Sono a carico dello sponsor i costi di messa su strada: costi amministrativi di immatricolazione, IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), eventuale contributo PFU (Pneumatici Fuori Uso).

Lo sponsor si obbliga a sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione il contenuto dei messaggi pubblicitari da esporre durante gli eventi e l'eventuale allestimento di info point nello stallo; garantisce una pubblicità corretta, lecita e non lesiva o potenzialmente lesiva dell'immagine di questo Comune.

Lo Sponsor si fa carico:

- di tutti i costi di gestione relativi al/ai mezzo/i compresi bollo/tassa di proprietà, assicurazione R.C. auto, furto, incendio e Kasko, imposta di pubblicità nonché di tutte le spese di manutenzione occorrenti
- dei costi dell'imposta di occupazione del suolo pubblico per gli stalli eventualmente utilizzati in occasione degli eventi organizzati o promossi dal Comune di Villorba;
- di acquisire a proprie spese tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività connesse con la sponsorizzazione oggetto del presente avviso;
- dei costi di fornitura del materiale pubblicitario da esporre durante gli eventi e costi di rimozione del proprio materiale informativo e degli allestimenti.

Al momento della consegna della vettura lo sponsor rilascia idonea dichiarazione in merito alla conformità del veicolo requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V del D.lgs n.81/2008.

Nel caso in cui, durante il periodo di sponsorizzazione, lo Sponsor provvedesse alla alienazione dell'autovettura data in dotazione all'Ente, il medesimo si impegna a fornire al Comune una vettura sostitutiva che abbia le medesime caratteristiche dell'autoveicolo alienato.

#### **Articolo 4 - Obblighi del Comune di Villorba**

Il Comune di Villorba si impegna ad utilizzare l'autovettura fornita dalla ditta per gli scopi e con le modalità indicate nell'avviso pubblico.

La promozione dell'immagine dello sponsor avrà una durata pari al periodo di riconoscimento del comodato d'uso, decorrenti dalla data di effettiva disponibilità ed utilizzo di ciascun veicolo da parte dell'ente.

In contropartita all'offerta (o più offerte) ritenuta idonea, il Comune di Villorba accorderà la promozione dell'immagine dello sponsor, limitatamente al tempo di durata della sponsorizzazione, consistente in:

- esposizione del logo dello sponsor sui veicoli oggetto della sponsorizzazione, con grafica e dimensioni da concordare con l'ente;
- esposizione del logo dello sponsor mediante soluzioni grafiche predisposte e realizzate dallo sponsor, nell'ambito delle principali manifestazioni organizzate o promosse dal Comune di Villorba.

#### **Articolo 5 - Valore della sponsorizzazione**

Il valore delle prestazioni rese dallo sponsor tecnico a favore del Comune di Villorba per la fornitura, in comodato d'uso gratuito, dell'autovettura Marca \_\_\_\_\_ Modello \_\_\_\_\_, pari al canone mensile di noleggio della stessa è di € \_\_\_\_\_ /al mese oltre IVA così come successivamente dettagliato.

Lo sponsor tecnico provvederà a fatturare in un'unica soluzione al Comune di Villorba il corrispettivo per la spesa per l'intero periodo di noleggio corrispondente a n. \_\_\_\_\_ mesi, pari a € \_\_\_\_\_ (di cui € \_\_\_\_\_ per corrispettivo ed € \_\_\_\_\_ per Iva 22%).

Il Comune di Villorba provvederà ad emettere una fattura per la sponsorizzazione tecnica per l'importo di € \_\_\_\_\_ (di cui € \_\_\_\_\_ per corrispettivo ed € \_\_\_\_\_ per Iva 22%) a titolo di sponsorizzazione. Non è ammessa compensazione tra gli importi reciprocamente dovuti, i quali devono essere pagati interamente a mezzo di bonifico bancario.

Il Comune di Villorba non garantisce alcun risultato di ritorno pubblicitario e comunicativo per lo sponsor tecnico.

#### **Articolo 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Lo sponsor assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010.

Il presente contratto di sponsorizzazione è identificato dal CIG n. \_\_\_\_\_

#### **Articolo 7 - Durata**

Per ciascun veicolo che verrà fornito, in comodato d'uso gratuito per un periodo di \_\_\_\_\_ mesi, eventualmente rinnovabile, al Comune di Villorba a titolo di sponsorizzazione tecnica, la promozione dell'immagine dello sponsor avrà una durata corrispondente al periodo di effettiva disponibilità ed utilizzo di ciascun veicolo da parte dell'ente.

#### **Articolo 8 - Risoluzione del contratto**

Il contratto sarà risolto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, per il mancato o inesatto adempimento di una delle obbligazioni dello stesso specificate, per comportamenti contrari ai doveri di correttezza e diligenza dell'esecuzione dello stesso, per atti o fatti lesivi dell'immagine istituzionale del Comune di Villorba.

Il Comune di Villorba si riserva, comunque, di recedere in qualsiasi momento con insindacabile decisione e nulla sarà dovuto alla controparte in conseguenza del recesso.

#### **Articolo 9 – Codice di comportamento**

Lo sponsor, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Villorba approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 31/01/2014 e s.m.i (ultima modifica D.G.C. n. 232 del 29.12.2023) e consultabile sul sito istituzionale dell'ente della sezione Amministrazione Trasparente.

#### **Articolo 10 – Cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità, se non con espressa autorizzazione del Comune.

## **Articolo 11 – Clausole finali**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso con spese a carico del concessionario, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa – Parte II, allegata al D.P.R. n. 131/1986, in quanto l'imposta non supera la soglia minima.

## **Articolo 12 - Clausola pantouflage**

Lo sponsor è stato informato che, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i, i dipendenti del Comune di Villorba che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l'operatore economico stesso. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del predetto divieto sono nulli ed è fatto divieto all'operatore che li ha conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

## **Articolo 13 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle leggi, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Dirigente del Settore II "Lavori Pubblici, Impianti, Assetto ed Utilizzo del Territorio" del Comune di Villorba. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso lo Sportello Unico Polivalente (S.U.P.) o pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Villorba.

## **Articolo 14 – Foro competente**

È esclusa la competenza arbitrale.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune di Villorba e lo sponsor in ordine all'esecuzione del contratto, è devoluta alla giurisdizione esclusiva dal Foro di Treviso.

## **Articolo 15 - Spese contrattuali**

Ogni spesa inerente e conseguente la stipulazione del presente contratto è a carico dello sponsor tecnico.

## **Articolo 16 - Disposizioni di legge**

Per quanto non precisato nel presente accordo si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, in quanto applicabili e compatibili con il presente contratto.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice civile si approvano specificatamente le seguenti clausole:

- n. 3 - Obblighi dello sponsor;
- n. 4 - Obblighi del Comune di Villorba;
- n. 8 - Risoluzione del contratto;
- n. 10 – Clausole finali;
- n. 13 – Foro competente

Per il Comune di Villorba \_\_\_\_\_

Per lo sponsor \_\_\_\_\_